



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2019, proposto da  
Andrea Abbamonte, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Mazziotti, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il  
suo studio in Napoli, via Melisurgo, 4;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,  
domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella,  
Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci,  
16;

Camera Amministrativa Romana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- del silenzio - rifiuto formatosi in ordine alla richiesta avanzata al Tribunale di Napoli - Ufficio Cronologico e Repertorio in data 29.1.2019 nell'interesse dell'avv. Andrea Abbamonte, di rilascio del certificato ex art. 124 disp att. c.p.c. in relazione all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio R.G. 39165/2016 in data 31.5.2018, notificata al Comune di Ceppaloni in data 18.7.2019, con riferimento all'instaurato procedimento giurisdizionale di esecuzione a mezzo giudizio di ottemperanza innanzi al T.A.R. Campania, Napoli;
- della circolare resa dal Tribunale di Napoli dell'11.1.2019 di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo in data 29.1.2019 a firma del Coordinatore del Settore Civile - Direttore Amministrativo, con cui è disposto di sospendere/non evadere tutte le richieste di rilascio di certificazione di passaggio in giudicato/non proposta impugnazione ex art. 124 disp att. c.p.c. con riferimento ai giudizi di esecuzione a mezzo giudizio amministrativo di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. fino al pagamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 66 D.P.R. n. 131/1986;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente ivi compresa la nota del Ministero della Giustizia prot. n. 0139212/U del 25.9.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti gli atti di intervento della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania e della Camera Amministrativa Romana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

L'avvocato Andrea Abbamonte ha proposto un giudizio civile ex art. 702 bis e seguenti del c.p.c. per ottenere la condanna del Comune di Ceppaloni al pagamento di compensi professionali maturati per il patrocinio dell'ente locale nei giudizi trattati innanzi al T.A.R. Campania iscritti ai numeri di registro generale 7179/2004, n. 8029/2004 e 1708/2006, accolto dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 31 maggio 2018 con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €13.302,68 oltre accessori di legge.

Stante l'inadempimento del Comune, l'istante ha proposto ricorso in ottemperanza innanzi a questo T.A.R. iscritto al numero di registro generale 609/2019 per l'esecuzione della predetta ordinanza del giudice civile.

Atteso che l'art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. richiede, come condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario, che sia fornita prova del passaggio in giudicato del provvedimento che si intende eseguire, l'istante ha richiesto al competente Ufficio Cronologico e Repertorio del Tribunale civile di Napoli il rilascio del certificato di non proposta impugnazione avverso l'ottemperanda ordinanza del giudice civile ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c..

Tanto premesso il ricorrente si duole che tale istanza non sia stata favorevolmente esitata dall'Ufficio giudiziario che ha opposto il mancato versamento dell'imposta di registro ex art. 65 del D.P.R. n. 131/1986, così come previsto dalla circolare interna dell'11 gennaio 2019 del Coordinatore del Settore Civile del Tribunale di Napoli che richiama, sul punto, la nota del Ministero della Giustizia prot. n.0139212/U del 25.9.2015 emanata in materia di rilascio di certificazione del passaggio in giudicato di provvedimenti giurisdizionali non registrati.

In particolare, tale atto riproduce il contenuto della nota ministeriale con cui si è preso atto che “... *la previsione dell'esclusione dell'obbligo di previa registrazione*

*della sentenza nel caso di richiesta di copia ad uso esecuzione è stata introdotta nell'ordinamento da una sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. 6 dicembre 2002 n. 522), in relazione alla quale non è possibile effettuare alcuna interpretazione estensiva ad una ipotesi (quella del giudizio amministrativo di ottemperanza) solo in parte equiparabile a quello esecutivo civile...”.*

Il ricorrente contesta dunque l'illegittimità dell'atto in epigrafe, unitamente alla richiamata nota ministeriale, ponendo in rilievo che, con sentenza della Corte Costituzionale n. 522/2002, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del D.P.R. n. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 (*“I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta”*) non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'inadempimento dell'obbligo di versamento dell'imposta di registro non può compromettere lo svolgimento e la conclusione del processo di cognizione, in quanto, per effetto del bilanciamento da operarsi tra l'interesse fiscale alla riscossione e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo può ritenersi adeguatamente soddisfatto dall'obbligo che grava sul cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato affinché quest'ultimo ufficio possa procedere alla riscossione di quanto dovuto.

Il deducente ritiene dunque che tale indirizzo sarebbe applicabile anche ai giudizi di ottemperanza, stante il rapporto di alternatività e concorrenzialità con il rimedio processuale dell'esecuzione forzata di sentenze del giudice ordinario aventi ad oggetto condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, lamenta che l'Ufficio del Tribunale di Napoli nel determinarsi nel senso censurato avrebbe violato il principio di cui all'art. 91 del c.p.c., secondo cui spetta

alla parte soccombente - quindi all'ente locale convenuto - il pagamento delle spese processuali, in cui rientrerebbe anche l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia.

In via gradata chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1, non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata, con riferimento al giudizio amministrativo di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., assumendo il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione che si oppone all'accoglimento del ricorso.

Hanno spiegato intervento *ad adiuvandum* la Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania e la Camera Amministrativa Romana.

All'esito del regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a. proposto dalla parte ricorrente avverso l'ordinanza di questo T.A.R. n. 2207 del 18.4.2019, il Consiglio di Stato ha dichiarato la competenza di questo Tribunale a decidere il ricorso in epigrafe.

Dopo rituale atto di riassunzione ai sensi dell'art. 105 c.p.a. ed ulteriore scambio di memorie tra le parti, all'udienza del 26.2.2019 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente, va accolta l'eccezione in rito sollevata dalla difesa di parte ricorrente con cui si lamenta la tardività della memoria difensiva depositata dal Ministero della Giustizia in data 29.1.2020, quindi in violazione del termine di cui all'art. 73 c.p.a. rispetto alla data dell'udienza pubblica del 26.2.2020 (*“Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza,*

*memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi*”). Al riguardo, va ribadita la perentorietà del suindicato termine processuale, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 194/2019) considerato anche che, sotto distinto profilo, non è stata documentata l'estrema difficoltà di produrre l'atto nel termine di legge (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3511/2019); pertanto, il mancato rispetto del termine di deposito determina l'inutilizzabilità processuale della memoria presentata tardivamente.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'art. 66 del D.P.R. n. 131/1986, dopo avere stabilito al primo comma che i cancellieri ed i segretari degli organi giurisdizionali e gli altri soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, prevede al secondo comma che tale disposizione non si applica agli originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio.

Dalla produzione difensiva (cfr. nota del Tribunale di Napoli del 10.4.2019 depositata il 15.4.2019) emerge che l'amministrazione ha rigettato la richiesta avanzata dall'istante di rilascio del certificato ex art. 124 disp att. c.p.c. in base alla considerazione che, per l'appunto, il ricorso in ottemperanza - nel cui ambito il ricorrente intende spendere la predetta certificazione ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. - non sarebbe la “prosecuzione del giudizio” concluso con il provvedimento al quale si riferisce il tributo ma una nuova vicenda processuale volta ad ottenere l'adempimento del pronunciato giudiziale. Pertanto, secondo l'amministrazione, chi intenda proporre un ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a. per l'esecuzione di provvedimenti emessi dal giudice ordinario, ha l'onere del preventivo assolvimento dell'imposta di registro, quale condizione per ottenere

il rilascio dell'atto da notificare.

Tuttavia, tale ermeneutica si pone in contrasto con l'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 522/2002), secondo cui: I) l'inadempimento dell'obbligo di versamento dell'imposta di registro non può compromettere lo svolgimento e la conclusione del processo di cognizione, in quanto, per effetto del bilanciamento da operarsi tra l'interesse fiscale alla riscossione e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo interesse può ritenersi adeguatamente soddisfatto dall'obbligo che grava sul cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato affinché quest'ultimo ufficio possa procedere alla riscossione di quanto dovuto (art. 65 del D.P.R. n. 131/1986); II) in altri termini, la situazione di inadempimento dell'obbligazione relativa all'imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l'effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione; III) sarebbe irragionevole ritenere che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria non precluda lo svolgimento del processo di cognizione - determinando solo la comunicazione del cancelliere all'ufficio del registro degli atti non registrati - e impedisca invece che alla sentenza sia data esecuzione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in forma esecutiva, visto che la garanzia della tutela giurisdizionale posta dall'art. 24 della Costituzione comprende anche la fase dell'esecuzione forzata che è diretta a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giurisdizionale (cfr. anche Corte Costituzionale, n. 321/1998).

In base a tale considerazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del D.P.R. n. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

Nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 66 del D.P.R. n. 131/1986, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.

522/2002, non può non farsi rientrare nella fase dell'esecuzione forzata – in relazione alla quale, come si è visto, non trova applicazione il primo comma dell'art. 66 - anche il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. volto all'esecuzione di sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario recante condanne pecuniarie a carico di amministrazioni pubbliche.

Difatti, trattasi di un giudizio teso a garantire nei confronti dell'amministrazione l'attuazione delle decisioni giudiziali - in omaggio ai principi di effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nonché dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 13 della Cedu - che, nel caso dell'esecuzione delle sentenze civili di condanna al pagamento di somme di denaro, si pone in rapporto di alternatività rispetto al rimedio esecutivo innanzi al giudice ordinario.

Difatti, per quanto riguarda la relazione che intercorre tra questo tipo di giudizio di esecuzione, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, e gli ordinari strumenti esecutivi previsti nel terzo libro del c.p.c. di competenza del giudice ordinario, la consolidata giurisprudenza ritiene che tra i due tipi di azioni esista un rapporto di concorrenza. Al riguardo, si ritiene che per l'esecuzione delle sentenze civili di condanna aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o altre prestazioni specifiche da parte dell'amministrazione siano azionabili, in via concomitante o alternativa, sia i rimedi esecutivi ordinari, sia il rimedio dell'ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7840/2003; T.A.R. Lombardia, n. 308/2017; T.A.R. Lazio, n. 7854/2015), con l'unico limite dell'impossibilità di conseguire due volte le stesse somme.

Quindi, con riguardo alle sentenze del giudice ordinario, secondo la tesi interpretativa prevalente, esecuzione civile e giudizio di ottemperanza operano in concorso e realizzano un sistema di "doppia tutela", spettando poi alla libera scelta del creditore l'utilizzazione dell'uno o dell'altro rimedio (Cass. Civ., Sezioni Unite,



n. 7578/2006).

Da tali considerazioni discende dunque l'estensione anche ai giudizi di ottemperanza di pronunce di giudici ordinari, recanti condanna di amministrazioni pubbliche al pagamento di somme di denaro, dell'art. 66 del D.P.R. n. 131/1986, come inciso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 522/2002, con conseguente inoperatività del divieto di cui al primo comma della richiamata disposizione in caso di rilascio del certificato di passaggio in giudicato/non proposta impugnazione ex art. 124 disp att. c.p.c. di provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario.

L'accoglimento del primo motivo di gravame consente di assorbire l'ulteriore profilo di illegittimità con cui l'istante eccepisce nella sostanza il difetto di legittimazione passiva dell'imposizione tributaria riferita all'imposta di registrazione, sussistendo un rapporto di stretta e chiara continenza, pregiudizialità o implicazione logica tra la censura accolta e quella non esaminata (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 5/2015, par. 9.3.4.2).

Per l'effetto, va accolta la domanda impugnatrice con conseguente annullamento degli atti impugnati e con obbligo, quale effetto conformativo, per l'intimata amministrazione di provvedere al rilascio della certificazione richiesta alla luce dei principi di diritto espressi.

La novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi indicati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Di Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**